



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 28 agosto 2018
Rif RM 21.08.2018 // 3221
ACS FR / Ri
C 358 / S 2306

MESSAGGIO MUNICIPALE

no. 34 – 2018

del 21 agosto 2018

concernente il Regolamento comunale per la promozione dei trasporti pubblici

Gentile Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

abbiamo il piacere di sottoporvi per approvazione il messaggio municipale relativo al Regolamento per la promozione dei trasporti pubblici.

1. Introduzione

“L'inquinamento atmosferico è una causa accertata di affezioni e decessi prematuri. Il pericolo maggiore è rappresentato dai notevoli disturbi generati dalle polveri fini e dall'ozono.

A ogni nostro respiro, gas come il diossido di azoto e l'ozono, come pure migliaia di particelle fini entrano nelle nostre vie respiratorie e penetrano nei polmoni. Questi inquinati vengono immagazzinati nei bronchi e negli alveoli, dove, a breve o a lungo termine, possono produrre effetti nocivi sulla salute.

Più le particelle sono sottili, più penetrano in profondità nei polmoni. La concentrazione eccessiva di tali sostanze aumenta la frequenza dei disturbi e delle affezioni alle vie respiratorie sia nei bambini che negli adulti. Possono verificarsi ad esempio, episodi di dispnea, tosse cronica e catarro, bronchite acuta e cronica, infezioni alle vie respiratorie.

L'inquinamento atmosferico contribuisce inoltre ad aggravare questi disturbi nelle persone che già ne soffrono. Quanto più inquinata è l'aria, ad esempio nei pressi di strade molto trafficate, tanto maggiore è la frequenza con cui gli attacchi si manifestano. L'aria inquinata provoca una riduzione della capacità polmonare media e, di conseguenza, un aumento degli interventi medici urgenti e dei ricoveri ospedalieri dovuti ad affezioni alle vie respiratorie.

L'aspettativa di vita si riduce perché aumentano i casi di decesso giornalieri per disturbi cardiocircolatori e respiratori o cancro ai polmoni. Secondo uno studio aggiornato al 2010, l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) giunge alla conclusione che l'inquinamento atmosferico (attraverso le PM10) causa in Svizzera 3'000 decessi prematuri all'anno.

In Svizzera l'inquinamento atmosferico genera ogni anno costi esterni per miliardi di franchi, che non vengono coperti da chi li causa. Le relative ripercussioni sulla salute della popolazione svizzera sono state quantificate in modo più preciso e tradotte in termini monetari nell'ambito di diversi studi sull'inquinamento principale PM 10 (polveri fini),

considerato come un indicatore di inquinamento rilevante dal punto di vista sanitario. Tali studi sono stati eseguiti da epidemiologi, esperti in materia di qualità dell'aria ed economisti.

Inoltre, sono circa 20'000 i giorni di ospedalizzazione annui in Svizzera dovuti a malattie del sistema respiratorio e cardiocircolatorio provocate dagli inquinanti presenti nell'aria.

L'inquinamento dell'aria che respiriamo causa inoltre circa 17'000 casi di bronchite acuta nei bambini e circa 3'000 nuovi casi di bronchite cronica negli adulti. Infine, per gli adulti, si registrano più o meno 4.7 milioni di giorni caratterizzati da una limitazione delle normali attività. Tutto ciò genera ogni anno costi per circa 4 miliardi di franchi.

Alcuni studi hanno dimostrato che la salute dei bambini e degli adulti migliora in modo relativamente rapido se diminuisce il tenore in inquinanti atmosferici. Le misure di miglioramento della qualità dell'aria hanno quindi un effetto positivo misurabile sulla salute della popolazione.”

Questo testo introduttivo è stato ripreso dal sito dell'Ufficio federale dell'ambiente UFAM e deve far riflettere le autorità politiche ma in generale tutta la popolazione. Le cifre esposte sono preoccupanti ma a dover allarmare è soprattutto l'evoluzione del problema. Negli anni la qualità dell'aria è nettamente peggiorata e a farne le spese sono principalmente gli esseri umani. Questa situazione ha pure delle conseguenze sui costi della salute e quindi ha un risvolto economico che non può essere sottovalutato.

Questo peggioramento dell'aria sembrerebbe non toccare il nostro Cantone perché, da quanto emerge dal rapporto 2017 “Qualità dell'aria in Ticino” allestito dal Dipartimento del territorio, ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili, “*in circa trent'anni di misurazioni della qualità dell'aria in Ticino si sono osservati costanti progressi*”. Vi è una tendenza al miglioramento seppure con “*differenze importanti a dipendenza della sostanza inquinante: le concentrazioni degli inquinanti primari quali il diossido di zolfo (SO₂) e il monossido di carbonio (CO) sono diminuite in modo notevole; per contro gli inquinanti a carattere secondario come l'ozono (O₃) e le polveri fini (PM10) presentano una diminuzione meno pronunciata. Tra gli inquinanti primari fa eccezione il diossido di azoto (NO₂), le cui concentrazioni a partire dall'inizio del millennio presentano una relativa stabilità*”.

Il monito lanciato dal Dipartimento del territorio è molto importante perché “*malgrado l'evoluzione generale favorevole, diversi valori limite fissati dalla legge rimangono superati. In tutte le zone del Cantone (urbane, suburbane e rurali) ozono e polveri fini presentano concentrazioni superiori ai limiti OIAt. Per il diossido di azoto la situazione è conforme nelle zone rurali, in corso di risanamento nelle zone periferiche, mentre permane non conforme nei principali agglomerati ticinesi e lungo le principali vie di traffico. La riduzione delle emissioni di NO₂ (inquinante primario tossico e precursore di ozono e polveri fini) rimane il perno del risanamento della qualità dell'aria e deve indurre a perseguire gli sforzi volti a riportare le sue immissioni sotto la soglia di legge.*” Nel documento si legge inoltre che “*per far fronte a questa situazione e contrastare l'inquinamento occorre quindi migliorare e rendere più specifici i provvedimenti già adottati, ad esempio attraverso l'aggiornamento del Piano di risanamento dell'aria, la cui adozione da parte del Consiglio di Stato è prevista nel corso del 2018. Due sono le strade da percorrere: da un lato il ricorso a provvedimenti tecnici in grado di diminuire le emissioni alla fonte, dall'altro la riduzione dei consumi (p.es. i chilometri percorsi in auto) e quindi indirettamente delle relative emissioni generate dalla produzione (p.es. delle automobili).*”

Proprio per attenuare le emissioni generate dalla produzione delle automobili, il Municipio in questi anni ha adottato delle semplici misure nel limite delle sue possibilità.

In particolare ha cercato di incentivare l'utilizzo di mezzi pubblici tramite il riconoscimento di contributi. Per diversi anni fino al 2016 il Municipio riconosceva dei contributi alle persone che usufruivano della promozione dell'abbonamento “Arcobaleno-Ozono” nei mesi di luglio e agosto. A partire dall'estate 2016 l'abbonamento Arcobaleno al 50% non è stato più proposto ai passeggeri ticinesi. Con la fine del 2015 si era infatti esaurito il credito quadro di 2,7 milioni di franchi, votato dal Parlamento cantonale per il quadriennio 2012-2015 e destinato

all'attuazione dei provvedimenti per la promozione del trasporto pubblico e della mobilità aziendale.

Con la nuova campagna avviata nella primavera 2016 l'obiettivo era di incentivare il passaggio dell'abbonamento mensile a quello annuale per favorire e incoraggiare l'utilizzo del trasporto pubblico durante tutto l'anno e non limitatamente al periodo estivo.

Dopo alcuni anni di analisi e riflessioni, il Municipio, seguendo l'esempio di altri Comuni, ha deciso di riconoscere dei contributi per il rilascio di abbonamenti arcobaleno annuali.

Cogliendo l'occasione data dalla necessità di legiferare nell'ambito dei contributi per il rilascio di abbonamenti, il Municipio ha deciso di integrare un articolo specificamente valido per il rilascio delle carte giornaliere FFS. Si tratta in questo caso di biglietti che permettono ai possessori di utilizzare i mezzi pubblici a prezzi ridotti.

L'adozione di queste misure hanno sicuramente una valenza ambientale perché si vorrebbe invogliare maggiormente la propria popolazione a favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici e quindi a ridurre il carico inquinante delle automobili. Vi è anche però una componente di benessere perché si auspica che gli spostamenti dal domicilio alle stazioni di partenza dei mezzi pubblici siano fatti a piedi. Questa attività apparentemente banale permette a chiunque, a costo zero e senza bisogno di essere degli atleti, di ottenere significativi benefici in termini di salute con controindicazioni praticamente inesistenti.

Concretamente privilegiare l'utilizzo dei mezzi pubblici abbinato a una camminata oltre a ridurre le materie inquinanti permette di migliorare la salute delle persone.

2. Il regolamento

Si presenta qui di seguito il regolamento che si è voluto semplice.

Articolo 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina la concessione di aiuti finanziari, diretti e indiretti, destinati a promuovere l'utilizzo dei trasporti pubblici (abbonamento annuale Arcobaleno e carte giornaliere).

COMMENTO

Questo articolo esplicita l'oggetto del nuovo regolamento. Si precisa inoltre per quali prodotti si intende riconoscere dei contributi. Considerato il grande numero di prodotti offerti dalle FFS, si è operato questa scelta per contenere le spese evitando un aumento eccessivo dei costi.

Articolo 2 Beneficiari

¹Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente regolamento, le persone fisiche domiciliate (cittadini svizzeri o stranieri titolari di un permesso B/B-UE-AELS, C/C-UE-AELS) a Biasca come da risultanze ufficiali del controllo abitanti alla data di presentazione della domanda di sussidio.

²Il richiedente/beneficiario deve essere domiciliato a Biasca da almeno 6 mesi.

³Il richiedente/beneficiario deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato).

⁴Ogni richiedente/beneficiario ha diritto a un unico contributo annuo.

COMMENTO

In questo articolo viene precisato quali sono le persone che possono beneficiare del sussidio.

Articolo 3 Sussidio

¹Il contributo comunale per il rilascio di un abbonamento annuale Arcobaleno corrisponde a

- CHF 50.00 per abbonamenti annuali fino a 2 zone;

- CHF 100.00 per abbonamenti annuali oltre le 2 zone.

²L'abbonamento Arcobaleno sottoscritto deve essere annuale.

³Ogni anno è messa a preventivo la somma limite da destinare al sussidio. Raggiunto questo limite la concessione dei contributi cessa con semplice avviso all'utenza.

⁴Il contributo decade se la persona non si annuncia all'ufficio amministrazione comunale sociale entro tre mesi dalla data di acquisto dell'abbonamento.

⁵Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trasmesse ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

COMMENTO

E' stato deciso un contributo di CHF 50.00 per gli abbonamenti annuali fino a 2 zone (costo nel 2018 di un simile abbonamento è di CHF 639.00 per gli adulti e di CHF 357.00 per i giovani) e di CHF 100.00 per gli abbonamenti annuali oltre le 2 zone (il costo per questi abbonamenti variano a seconda del numero di zone).

Si è voluto nuovamente precisare che il contributo è riconosciuto unicamente alle persone che sottoscrivono un abbonamento annuale e si è voluto indicare l'ordine con cui saranno riconosciuti i contributi.

Come avviene per altri contributi anche in questo caso sarà definita una somma limite a preventivo e poi, raggiunto questo limite, la concessione dei sussidi cesserà con semplice avviso all'utenza.

Articolo 4 Modalità di pagamento

Il Municipio adotta, tramite procedura interna, la modalità di pagamento più opportuna e informa adeguatamente la popolazione.

False attestazioni o dichiarazioni che portano al conseguimento fraudolento di prestazioni saranno sanzionate con una multa fino a CHF 10'000.00.

COMMENTO

Come già avvenuto per la benzina alchilata, per la concessione di sussidio per l'acquisto di biciclette elettriche e per il sussidio agli allievi che frequentano la scuola di musica, per il riconoscimento del contributo si è optato per lasciare al Municipio la piena facoltà di adottare una propria procedura interna senza necessariamente chiederne l'approvazione al Consiglio comunale.

Questo permette al Municipio di adottare la migliore soluzione possibile e se del caso modificarla senza sottoporre la modifica al Consiglio comunale.

Resta evidente che il Municipio informerà in modo dettagliato la popolazione sulle modalità di riconoscimento del contributo.

Articolo 5 Carte giornaliere

¹Il Comune mette a disposizione dei cittadini domiciliati e, in via subordinata, di altri utenti, delle carte giornaliere per il trasporto pubblico. Il numero di carte giornaliere messe a disposizione va da un minimo di 0 a un massimo di 5 unità.

²Il prezzo di vendita per i domiciliati ammonta al minimo a CHF 30.00 e al massimo a CHF 100.00. Per i non domiciliati, il prezzo viene maggiorato da un minimo di CHF 5.00 a un massimo di CHF 10.00.

³Il Municipio definisce annualmente a preventivo il numero di carte giornaliere disponibili, i prezzi unitari e le condizioni per l'ottenimento.

COMMENTO

Nel capoverso 1 si è precisato che le carte giornaliere possono essere acquistate da tutti i cittadini a prescindere dal luogo di domicilio. Dai dati raccolti in questi anni la percentuale di persone non domiciliate a Biasca che beneficiano delle carte giornaliere è di circa pari al 15%. La misura è quindi largamente a favore dei cittadini domiciliati a Biasca.

Attualmente le carte giornaliere acquistate sono 3 per una spesa complessiva di CHF 42'000.00. Per evitare di modificare ogni anno il testo del regolamento si è inserito un numero massimo di 5 carte giornaliere.

Anche per i prezzi delle carte si è specificato una forchetta da CHF 30.00 a CHF 100.00 considerato che attualmente i prezzi sono di CHF 35.00 per i domiciliati e di CHF 45.00 per i non domiciliati.

Il numero di carte acquistate così come i prezzi delle carte saranno decisi annualmente dal Municipio nell'ambito dei preventivi.

Articolo 6 Reclamo e ricorso

¹Contro le decisioni dell'amministrazione comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

COMMENTO

Si è specificato la possibilità di inoltrare reclamo contro le decisioni delle unità amministrative.

Articolo 7 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

COMMENTO

L'intenzione del Municipio è di permettere l'entrata in vigore del regolamento al 1 gennaio 2019.

3. Procedura di voto

La procedura di accoglimento di un Regolamento (art. 13 cpv. 1 lett a) LOC) richiede la maggioranza semplice (Art. 61 cpv. 2 LOC).

La risoluzione dovrà essere presa a maggioranza dei votanti e dovrà raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

4. Relazioni con il piano finanziario 2018-2026 e con il Preventivo 2018

Le spese per il riconoscimento di questo sussidio sono previste nel piano finanziario 2018-2026 e il contributo sarà inserito nei conti Preventivi 2019.

5. Commissione competente per l'allestimento del rapporto

Conformemente a quanto indicato dall'articolo 10 RaLOC, il messaggio è assegnato alla Commissione delle Petizioni.

Gentile signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

per le considerazioni sopra esposte, vi chiediamo d'aderire all'annesso disegno di decreto.

Cordiali saluti.

il Sindaco

Loris Galbusera

Per il Municipio:



il Segretario
Igor Rossetti

Allegato: bozza regolamento
decreto

Regolamento comunale per la promozione dei trasporti pubblici

Articolo 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina la concessione di aiuti finanziari, diretti e indiretti, destinati a promuovere l'utilizzo dei trasporti pubblici (abbonamento annuale Arcobaleno e carte giornaliere).

Articolo 2 Beneficiari

¹*Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente regolamento, le persone fisiche domiciliate (cittadini svizzeri o stranieri titolari di un permesso B/B-UE-AELS, C/C-UE-AELS) a Biasca come da risultanze ufficiali del controllo abitanti alla data di presentazione della domanda di sussidio.*

²*Il richiedente/beneficiario deve essere domiciliato a Biasca da almeno 6 mesi.*

³*Il richiedente/beneficiario deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato).*

⁴*Ogni richiedente/beneficiario ha diritto a un unico contributo annuo.*

Articolo 3 Sussidio

¹*Il contributo comunale per il rilascio di un abbonamento annuale Arcobaleno corrisponde a*

- CHF 50.00 per abbonamenti annuali fino a 2 zone;
- CHF 100.00 per abbonamenti annuali oltre le 2 zone.

²*L'abbonamento Arcobaleno sottoscritto deve essere annuale.*

³*Ogni anno è messa a preventivo la somma limite da destinare al sussidio. Raggiunto questo limite la concessione dei contributi cessa con semplice avviso all'utenza.*

⁴*Il contributo decade se la persona non si annuncia all'ufficio amministrazione comunale sociale entro tre mesi dalla data di acquisto dell'abbonamento.*

⁵*Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trasmesse ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.*

Articolo 4 Modalità di pagamento

Il Municipio adotta, tramite procedura interna, la modalità di pagamento più opportuna e informa adeguatamente la popolazione.

False attestazioni o dichiarazioni che portano al conseguimento fraudolento di prestazioni saranno sanzionate con una multa fino a CHF 10'000.00.

Articolo 5 Carte giornaliere

¹*Il Comune mette a disposizione dei cittadini domiciliati e, in via subordinata, di altri utenti, delle carte giornaliere per il trasporto pubblico. Il numero di carte giornaliere messe a disposizione va da un minimo di 0 a un massimo di 5 unità.*

²*Il prezzo di vendita per i domiciliati ammonta al minimo a CHF 30.00 e al massimo a CHF 100.00. Per i non domiciliati, il prezzo viene maggiorato da un minimo di CHF 5.00 a un massimo di CHF 10.00.*

³*Il Municipio definisce annualmente a preventivo il numero di carte giornaliere disponibili, i prezzi unitari e le condizioni per l'ottenimento.*

Articolo 6 Reclamo e ricorso

¹*Contro le decisioni dell'amministrazione comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.*

²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Articolo 7 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

DECRETO

(disegno)

concernente il Regolamento comunale per la promozione dei trasporti pubblici

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

visto il messaggio municipale numero 34 del 21 agosto 2018

d e c r e t a:

art. 1 E' approvato il Regolamento comunale per la promozione dei trasporti pubblici.